

## ► § 1 Nome, sede, esercizio

1. L'associazione, chiamata "Spiele-Autoren-Zunft", abbreviato "SAZ",
2. ha sede a Göttingen ed è registrata nel Registro delle Imprese presso il Tribunale Distrettuale di Göttingen al numero VR 1965.
3. L'esercizio dell'associazione comincia il 1° aprile e termina il 31 marzo.

## ► § 2 Fini dell'associazione

1. L'Associazione degli Autori di Giochi (SAZ) è un'associazione di interesse e professionale che rappresenta i diritti dei progettisti di giochi in pubblico e nei confronti di editori e altri utenti delle loro opere. Sostiene gli aspiranti autori di giochi e si impegna a rafforzare la cultura dei giochi nella società.
2. Conformemente ai fini che si è posta, l'associazione intraprende le seguenti iniziative:
  - a) SAZ promuove lo scambio di informazioni e di esperienze fra i soci, nonché il loro perfezionamento. Promuove la formazione di gruppi regionali e utilizza anche servizi di informazione digitale, come la e-mail, per informare i suoi soci.
  - b) Inoltre offre consulenze ai suoi soci per tutti gli aspetti che riguardano la loro attività di autori di giochi, in particolare per quanto concerne la contrattualistica e gli onorari, ricorrendo se necessario anche ad un consulente legale.
  - c) Nella sua veste di associazione di autori, SAZ rappresenta gli interessi dei suoi soci nei confronti degli utilizzatori e delle relative associazioni ed ha facoltà di stabilire con essi degli accordi comuni sui compensi ai sensi del § 36 dello *Urheberrechtsgesetz* (legge tedesca sul diritto d'autore).
  - d) SAZ può diventare membro di altre organizzazioni nazionali ed internazionali e collaborare con esse.

## ► § 3 Acquisizione della qualità di socio

1. Qualsiasi autore di giochi può diventare socio ordinario. Solo soci ordinari godono del diritto di voto attivo nelle Assemblee dei Soci.
2. Per autore di giochi si intende una persona che abbia già pubblicato, oppure sviluppato come prototipo senza che sia stato finora pubblicato, uno o più giochi. La prova deve essere fornita al momento della richiesta o del cambiamento di status.
3. Può diventare socio sostenitore qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda sostenere l'associazione e i suoi scopi. I soci sostenitori non hanno diritto di voto, ma possono partecipare alle assemblee generali. Le restrizioni generali relative ai servizi e all'informazione sono stabilite per iscritto dal Comitato Direttivo.
4. Sarà il Comitato Direttivo a decidere sulla richiesta di iscrizione, che dovrà pervenire in forma scritta. La richiesta può essere respinta solo con il consenso da parte del Consiglio Direttivo Allargato.
5. L'Assemblea dei Soci ha facoltà di nominare soci onorari su proposta del Comitato Direttivo. Come i soci ordinari, anche i soci onorari godono del diritto di voto attivo.
6. L'appartenenza all'associazione è a tempo indeterminato e si rinnova automaticamente per un anno ulteriore a meno che non venga data comunicazione di recesso al più tardi entro il 15 marzo dell'esercizio in corso.

## ► § 4 Cessazione della qualità di socio

1. L'appartenenza all'associazione termina in caso di fuoriuscita, esclusione o morte.
2. La fuoriuscita avviene presentando dichiarazione scritta al Comitato Direttivo. Salvo diversa formulazione, la fuoriuscita ha effetto al termine dell'anno fiscale corrente. Qualora la fuoriuscita avvenga ad effetto immediato prima della fine dell'esercizio, il socio non avrà comunque alcun diritto al rimborso della quota del contributo associativo versato di cui al § 5.
3. Qualora un socio sia in ritardo con i pagamenti dei contributi, il Comitato Direttivo potrà deliberare di escluderlo se, nonostante l'invio di due solleciti scritti, questi non verserà comunque gli importi residui. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio per iscritto.
4. Se un socio lede per colpa propria gli interessi dell'associazione, il Consiglio Direttivo Allargato avrà facoltà di deliberarne l'esclusione dall'associazione. Prima tuttavia dovrà essergli consentito di esprimersi sulla sua posizione. La delibera dovrà essere motivata per iscritto ed inviata al socio. Fra i comportamenti che ledono gli interessi dell'associazione figurano, fra l'altro, danni alla reputazione dell'associazione o dei singoli soci nell'ambito dell'attività svolta per l'associazione, nonché il mancato rispetto delle delibere dell'associazione.
5. Entro un mese dal suo ricevimento, il socio ha facoltà di presentare ricorso presso il Consiglio Direttivo Allargato contro un'esclusione per lesione agli interessi dell'associazione. L'Assemblea dei Soci che si svolgerà in seguito ad una presentazione entro i termini del ricorso deciderà definitivamente sull'esclusione.

## ► § 5 Contributi associativi

1. I soci sono tenuti a versare contributi annuali stabiliti dall'Assemblea dei Soci nel regolamento finanziario; tali contributi dovranno essere versati anticipatamente all'inizio del rispettivo esercizio.
2. I soci onorari sono esentati dall'obbligo di versamento dei contributi.
3. Dietro richiesta, il Comitato Direttivo ha facoltà di concedere agli iscritti all'associazione una dilazione nel pagamento dei contributi.

## ► § 6 Organi dell'associazione

1. Gli organi dell'associazione sono il Comitato Direttivo, il Consiglio Direttivo Allargato e l'Assemblea dei Soci.
2. La vita attiva dell'associazione si svolge nei gruppi regionali, nei gruppi di progetto e nel forum su Internet. La forza dell'associazione sta nell'impegno e nell'azione di tutti i soci.

## ► § 7 Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è composto da tre persone: il Presidente e due Vicepresidenti.
2. L'associazione viene rappresentata in sede giudiziaria ed extragiudiziaria da un membro del Comitato Direttivo; ciò può essere fatto anche dall'amministratore delegato in qualità di rappresentante speciale ai sensi del § 30 BGB (Codice Civile Tedesco). Per i negozi giuridici vale il quadro d'azione stabilito nel regolamento finanziario.
3. Il Comitato Direttivo può istituire gruppi di lavoro per portare a termine specifici progetti e compiti. Inoltre promuove la costituzione di gruppi regionali in Germania e in altri paesi. Il Comitato Direttivo tiene contatti regolari con i gruppi regionali e di lavoro.
4. Al fine di rafforzare la presenza internazionale il Comitato Direttivo può stabilire rapporti di collaborazione con gruppi regionali di autori di giochi di altri paesi, che non fanno parte dell'associazione SAZ. Sullo stato di tali gruppi, nonché sulle forme di collaborazione e sulla loro rappresentanza all'interno degli organi dell'associazione deciderà l'Assemblea dei Soci.
5. Il Comitato Direttivo si occupa della collaborazione con altre organizzazioni ed istituzioni del settore nonché sociali e politiche.
6. Il Consiglio Direttivo può stipulare contratti con persone idonee per la direzione dell'associazione. Tali persone possono, ma non per forza devono, essere iscritte all'associazione e/o membri del Comitato Direttivo. La direzione è tenuta a dare istruzioni al Comitato Direttivo eletto.

## ► § 8 Competenze del Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è competente per tutte le questioni che riguardano l'associazione, le attività correnti nonché tutte le decisioni, fatta eccezione per quelle che, ai sensi del presente statuto, vengono demandate al Consiglio Direttivo Allargato o all'Assemblea dei Soci. In tutte le questioni di particolare importanza il Comitato Direttivo chiamerà in causa per un parere anche il Consiglio Direttivo Allargato. Nello specifico il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti:
  - a) Preparazione e convocazione in forma scritta dell'Assemblea dei Soci con comunicazione dell'ordine del giorno
  - b) Attuazione delle delibere prese dal Consiglio Direttivo Allargato e dall'Assemblea dei Soci
  - c) Controllo della contabilità attraverso gli uffici
  - d) Redazione della relazione annuale
  - e) Deliberazione sull'iscrizione e sulla cancellazione di soci ai sensi del § 4 punto 3
  - f) Nomina del Comitato Consultivo
  - g) Formazione di gruppi di progetto

## ► § 9 Elezione e mandato del Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci. Chiunque riceva la maggioranza dei voti viene eletto. Ogni membro del Comitato Direttivo deve essere eletto individualmente; tuttavia, l'Assemblea Generale può decidere che una votazione in blocco sia consentibile. Il Comitato Direttivo eletto resta in carica due anni a decorrere dal giorno dell'elezione, e comunque fino all'elezione di un nuovo Comitato Direttivo. Ogni membro del Comitato Direttivo deve essere eletto individualmente. L'incarico di un membro del Comitato Direttivo termina automaticamente con la cessazione dell'appartenenza all'associazione.
2. Per il Comitato Direttivo possono essere eletti esclusivamente soci ordinari che abbiano pubblicato almeno tre giochi e che non operino contemporaneamente come editori di altri autori o che non siano impiegati presso case editrici. Per pubblicazione si intende la pubblicazione del gioco presso una casa editrice, a spese dell'autore, in un libro o su un giornale/una rivista.
3. Qualora un membro del Comitato Direttivo si dimetta prima della fine del mandato, il Comitato Direttivo eleggerà un successore che resterà in carica per il periodo rimanente del mandato del membro che si è dimesso. Tale successore dovrà essere confermato nell'Assemblea dei Soci successiva. In caso di mancata conferma, si dovrà procedere a nuova elezione di tutto il Comitato Direttivo. L'Assemblea dei Soci può decidere, a maggioranza di due terzi dei presenti (membri del Comitato Direttivo esclusi), di non riconfermare il Comitato Direttivo. In tal caso, si dovrà procedere a nuova elezione di tutto il Comitato Direttivo. Ciò implica anche la fine del mandato del Comitato Consultivo.

#### 4. ► **§ 10 Sedute e delibere del Comitato Direttivo**

1. Il Comitato Direttivo delibera attraverso sedute, telefonate, videoconferenze, e-mail o con procedimenti scritti. Le sedute e/o le conferenze si tengono regolarmente oppure vengono indette al bisogno da un membro del Comitato Direttivo con adeguato preavviso e con comunicazione dell'ordine del giorno.
2. Il Comitato Direttivo può deliberare se partecipano almeno due dei suoi membri. Per la deliberazione decide la maggioranza dei voti validi espressi. Un membro del Comitato Direttivo dovrà documentare per iscritto le delibere prese.

#### ► **§ 11 Il Consiglio Direttivo Allargato**

1. Il Consiglio Direttivo Allargato è formato dai membri del Comitato Direttivo, dal Comitato Consultivo e dai rappresentanti di altri paesi.
2. Il Comitato Consultivo consiste di almeno quattro membri e anche dei rappresentanti di altri paesi di cui all'articolo 11.3. I membri del Comitato Consultivo vengono nominati dal Comitato Direttivo per la durata dell'incarico di quest'ultimo. Per il Comitato Consultivo possono essere nominati esclusivamente soci ordinari che non operino contemporaneamente come editori di altri autori o non siano impiegati presso case editrici.
3. I membri di altri paesi che hanno formato un gruppo regionale SAZ di almeno 20 soci possono nominare un rappresentante da loro eletto nel Consiglio Direttivo Allargato.
4. Il Consiglio Direttivo Allargato può deliberare se vi partecipano almeno la metà dei membri, dei quali almeno due devono fare parte del Comitato Direttivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, che deve essere sostenuta da almeno due membri del Comitato Direttivo. Per le sedute e le delibere del Consiglio Direttivo Allargato vale quanto stabilito al § 10.

#### ► **§ 12 Competenze del Consiglio Direttivo Allargato**

Il Consiglio Direttivo Allargato ha il compito di fornire consulenze e di deliberare su questioni importanti per l'associazione; in particolare a questo organo spettano i compiti seguenti:

- a) Deliberazione su negozi giuridici che richiedono la sua approvazione in base alle disposizioni del regolamento finanziario
- b) Deliberazione sull'esclusione di soci
- c) Deliberazione in caso di respingimento di una richiesta di iscrizione all'associazione
- d) Nomina dei membri in commissioni di negoziazione e di esperti ai sensi del § 2 punto 2.c
- e) Decisione, in quale forma si svolge l'Assemblea dei Soci

#### ► **§ 13 Assemblea dei Soci**

1. Nell'Assemblea dei Soci ogni socio ordinario può esprimere un voto.
2. L'Assemblea dei Soci può svolgersi come evento fisico, virtuale o ibrido (in parte virtuale). La decisione in merito è presa dal Consiglio Direttivo Allargato.
3. Ogni socio ordinario ha facoltà di delegare un altro socio ordinario affinché eserciti per suo conto il diritto di voto – a condizione che il socio autorizzato possa votare personalmente e non virtualmente. La delega deve essere conferita specificamente per ogni riunione dell'Assemblea dei Soci; un socio non può esercitare il diritto di voto di più di due soci. La delega è efficace solo se è illimitata nei contenuti ed è stata conferita in forma scritta per tutte le votazioni.
4. L'Assemblea dei Soci è competente per le questioni seguenti:
  - a) Accettazione della relazione annuale ed esonero del Comitato Direttivo
  - b) Determinazione dell'importo dei contributi dei soci e del regolamento finanziario e interno.
  - c) Elezione dei membri del Comitato Direttivo e revoca del loro mandato
  - d) Elezione del revisore di cassa
  - e) Deliberazione sulle modifiche allo statuto e sullo scioglimento dell'associazione
  - f) Deliberazione sulla nomina o contro una delibera di esclusione presa dal Consiglio Direttivo Allargato
  - g) Nomina di soci onorari
  - h) Deliberazione su negozi giuridici che richiedono l'approvazione dell'Assemblea dei Soci in base alle disposizioni del regolamento finanziario
  - i) Deliberazione sull'accettazione degli esiti di una trattativa ai sensi del § 2 punto 2.c

#### ► **§ 14 Convocazione dell'Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei Soci ordinaria deve riunirsi almeno una volta all'anno e al più tardi ogni due anni. L'orario e il luogo precisi o il medium, nonché l'ordine del giorno dovranno essere comunicati per iscritto o via e-mail ai soci al più tardi quattro settimane prima dell'incontro.
2. Ogni socio ha facoltà di richiedere al Comitato Direttivo per iscritto o via e-mail, fino al più tardi a due settimane prima della riunione dell'Assemblea dei Soci, un'integrazione all'ordine del giorno e di presentare domande. Per domande di modifica allo statuto e di scioglimento dell'associazione questo termine è obbligatorio.
3. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a rendere nota l'integrazione all'ordine del giorno all'inizio dell'Assemblea dei Soci. Se durante l'Assemblea dei Soci vengono presentate istanze di integrazione all'ordine del giorno, sarà l'Assemblea stessa a deliberare sull'opportunità o meno di procedere a tale integrazione.

### ► § 15 Assemblea dei Soci straordinaria

Quando l'interesse dell'associazione lo rende necessario o 1/4 dei soci con diritto di voto richiedono per iscritto la riunione di un'Assemblea dei Soci straordinaria indicando lo scopo e i motivi al Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo dovrà convocare un'Assemblea dei Soci straordinaria.

### ► § 16 Deliberazione dell'Assemblea dei Soci

1. L'assemblea generale è presieduta da uno dei membri del Comitato Direttivo. Se non è presente alcun membro del Comitato Direttivo, l'Assemblea decide a maggioranza semplice chi ricoprirà il ruolo di Presidente dell'Assemblea. In caso di elezioni la Presidenza dell'Assemblea può essere passata ad un comitato elettorale o ad un presidente di seggio per la durata della procedura elettorale.
2. L'Assemblea dei Soci può deliberare a prescindere dal numero dei soci presenti.
3. Essa delibera a maggioranza semplice dei voti validi espressi. Le astensioni non vengono considerate. Modifiche allo statuto e lo scioglimento dell'associazione richiedono una maggioranza dei 3/4 dei voti validi espressi. Qualora 1/3 dei soci presenti e aventi diritto di voto richieda di procedere ad una votazione scritta e segreta, si dovrà corrispondere a tale richiesta.
4. Nelle elezioni viene eletto chi ha ricevuto più della metà dei voti validi espressi e ha accettato l'elezione. Qualora nessuno abbia ottenuto più della metà dei voti validi espressi, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di voti. Dopo di che, chi ottiene il numero di voti più elevato viene eletto. L'accettazione dell'elezione da parte delle persone presenti avviene a voce direttamente dopo l'elezione. Gli assenti possono essere votati solo se prima di procedere all'elezione hanno comunicato per iscritto al Comitato Direttivo la loro disponibilità ad accettare l'elezione. L'accettazione dell'elezione da parte delle persone assenti avverrà quindi con dichiarazione scritta fatta pervenire al Comitato Direttivo.
5. Si dovrà tenere un verbale delle delibere prese dall'Assemblea dei Soci, che dovrà essere sottoscritto dal segretario. Prima dell'inizio dell'Assemblea dei Soci, l'Assemblea dovrà procedere ad eleggere a maggioranza semplice il segretario.

### ► § 17 Finanze ed uso dei mezzi

1. L'associazione non mira a raggiungere un utile economico.
2. I mezzi finanziari dell'associazione devono perciò essere utilizzati solo per fini conformi a quanto stabilito dallo statuto. Nessuno deve essere favorito da spese estranee all'associazione o da spese elevate e sproporzionate. I membri del Consiglio Direttivo Allargato possono ricevere un compenso adeguato per il tempo e/o gli sforzi impiegati.
3. I soci che accettano un incarico in SAZ operano gratuitamente, hanno però diritto al rimborso delle spese. Per tali spese, così come per il tempo impiegato, si possono anche stabilire adeguati forfait di spesa.
4. Tutti i dettagli riguardanti l'uso dei fondi, la remunerazione e il rimborso delle spese sono stabiliti nel Regolamento Finanziario, che viene adottato dalla Assemblea dei Soci.
5. La tesoreria e la contabilità sono tenute dalla direzione; il controllo è responsabilità del Comitato Direttivo e del revisore.

### ► § 18 Protezione dei dati

La protezione dei dati è una preoccupazione importante per l'associazione. L'attuazione in conformità con i requisiti legali è definita dal Comitato Direttivo e dalla Direzione in una direttiva separata sulla protezione dei dati.

### ► § 19 Scioglimento dell'associazione

6. Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato a maggioranza dei 3/4 dei voti validi espressi solo all'interno di un'Assemblea dei Soci. In caso di scioglimento, revoca o abolizione dei fini dell'associazione, il capitale dell'associazione verrà devoluto al Comune di Göttingen che dovrà utilizzarlo esclusivamente per fini di pubblica utilità.
7. Il Presidente e il Vicepresidente agiranno come liquidatori con facoltà di rappresentare congiuntamente l'associazione, salvo diversa delibera da parte dell'Assemblea dei Soci.
8. Le suddette disposizioni valgono ugualmente nel caso in cui l'associazione venga sciolta per altro motivo o perda la propria validità giuridica.